

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4128

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUSETTO, LUSOLI, BARCA, MICELI, LOPERFIDO, SERONI, ROS-
SANDA BANFI ROSSANA, CAPRARA, BASTIANELLI, D'ALEMA,
NATOLI, LIZZERO, VIANELLO, POERIO, BERLINGUER LUIGI, TODROS,
GOLINELLI, BERAGNOLI, TOGNONI, D'ALESSIO, CIANCA, FASOLI,
CORGI, NAPOLITANO LUIGI, GIORGI, DI VITTORIO BERTI BALDA**

Presentata il 31 maggio 1967

Norme per la trasformazione del Servizio geologico nell'Istituto geologico nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema nazionale della difesa del suolo — impostosi con tragicità all'attenzione dell'opinione pubblica e del Parlamento con l'alluvione del 4 novembre 1966 — ha messo a nudo la debolezza e la fragilità delle strutture dello Stato, non solo per quanto attiene all'azione di assistenza, di riparazione e di ripristino dei danni ma ancor più nella sfera degli interventi rivolti a prevenire le catastrofi provocate dalla situazione di dissesto idrogeologico in cui si trova il territorio nazionale.

È noto inoltre — e lo era ancor prima della catastrofe dell'autunno scorso — che in centinaia di centri abitati delle zone di montagna, dell'appenino tosco-emiliano, della Calabria e delle isole sono in atto da tempo movimenti franosi di varia natura ed entità. Il suolo italiano è geologicamente giovane e risente quindi in misura critica maggiore dei fenomeni di erosione e di assestamento del suolo.

È intervenuta poi l'opera dell'uomo guidata dai criteri del massimo profitto e della speculazione: un'opera devastatrice di valori naturali ed ambientali, dei delicati equilibri geologici e idrogeologici, del paesaggio e del tessuto storico artistico sotto il profilo architetto-

nico ed urbanistico; un'opera di fronte alla quale lo Stato ha manifestata la sua impotenza che in molti casi è stata una vera complicità e la subordinazione del bene collettivo ad illeciti interessi privati. Il Vajont ed Agrigento rappresentano al limite a quali effetti disastrosi si può giungere quando lo Stato abdica al suo compito fondamentale di difesa dell'incolumità e dell'interesse pubblico e si piega alla volontà delle grandi concentrazioni industriali o alla sete della rendita parassitaria e del profitto speculativo.

Per procedere ad un piano generale di difesa del suolo e di sistemazione dei corsi di acqua, dalla montagna alle foci, che si proponga scopi di sicurezza per i centri abitati e di usi congiunti delle acque a fini di sviluppo economico e sociale (agricoltura — industria — usi civili, ecc.), lo Stato è chiamato ad impostare un programma nazionale di ricerche idrogeologiche con studi scientifici di base, studi applicativi ed esecutivi di opere di risanamento, protezione e bonifica.

Gli studi applicativi e la ricerca di base indispensabile vanno estesi a tutti i bacini italiani con un programma graduale ma concentrato nel tempo: questa parte molto impegnata

tiva dal lato scientifico più che finanziario deve esser attuata chiamando a raccolta i gruppi di ricercatori e tecnici e i laboratori capaci di svolgerla.

Questa finalità può essere raggiunta attraverso la collaborazione del Servizio geologico di Stato — ovviamente trasformato, ristrutturato sì da adeguarlo alla nuova situazione — e degli istituti universitari di geologia e di geologia applicata.

Una conferma di questa esigenza si rileva da quanto ha affermato lo stesso Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'assemblea generale tenuta il 16 novembre 1966 subito dopo l'alluvione.

« Gli esami svolti in numerose riunioni hanno messo in evidenza, soprattutto, come uno strumento essenziale per l'efficienza degli interventi sistematori, sia dato dalla possibilità di realizzare un sistema organico e metodico delle iniziative soprattutto al livello progettuale ed operativo. Problema analogo sussiste, aggiunge il Consiglio superiore, per gli studi geologici. Vero è che molti progetti sia il Ministero dei lavori pubblici, che il Ministero della agricoltura e foreste quando ne ricorrono le circostanze effettuano appositi studi di carattere geologico; però evidentemente questi studi sono legati all'ambito dell'opera che si esegue e non comprendono un esame geologico di tutto l'ambiente in cui si opera ». Dopo avere rilevato « la mancanza di un ruolo di geologi la cui opera è assolutamente indispensabile per un corretto studio della maggior parte dei progetti di opere pubbliche », il Consiglio superiore sottolinea « la necessità che lo Stato, con le sue articolazioni centrali e periferiche realizzi in forma sistematica e coordinata una ricognizione e rilevazione delle strutture geologiche del nostro suolo ». Si tratta naturalmente di una ricognizione e rilevazione di carattere qualitativo. D'altra parte la pratica e razionale applicazione delle scienze geologiche si rivela ormai indispensabile in molteplici campi dell'ingegneria e dell'industria. Per quanto riguarda il campo dell'ingegneria è sufficiente esaminare come in ogni realizzazione di una certa importanza si imponga la consulenza geologica: a prescindere dall'attività privata, è significativo il sempre crescente numero di interventi che lo stesso Ministero dei lavori pubblici il quale è sprovvisto di tecnici di specifica competenza, ha richiesto al Servizio geologico e a professionisti estranei all'Amministrazione. È anche significativo il fatto che innumerevoli situazioni di dissesto riguardanti opere pubbliche e centri abitati sono legate ad una ca-

renza di indagini geognostiche preliminari: ci si vuole riferire ad un complesso di casi che rientrano nella normale amministrazione e che, pertanto, non sono di pubblico dominio, pur comportando nel loro insieme enormi danni alle popolazioni e all'erario.

Giustamente è stato rilevato che riguardo ai problemi della ingegneria civile, mentre il Genio civile esercita un'azione di controllo su qualsiasi progetto, sia esso ponte, strada, palazzo o casa-colonica, non esiste un organismo che abbia il compito di controllare le relazioni geologiche annesse a progetti anche grandiosi come autostrade, gallerie, interi quartieri residenziali. E da più parti è stata sottolineata l'esigenza di un organismo di controllo che abbia il potere di bloccare un progetto poggiante su basi geologiche insufficienti o anche insicure.

Nel campo dell'industria, in tutte quelle attività che hanno attinenza col sottosuolo, una organica e razionale valutazione delle risorse, dei sistemi di ricerca e, quindi del valore e della redditività degli investimenti e delle iniziative imprenditoriali private e pubbliche è alla base di qualsiasi programmazione.

Vi è un altro campo la cui importanza si sta imponendo con drammaticità, in tutti o quasi tutti i paesi del mondo: quello delle risorse idriche. Si tratta di un problema che concerne sia l'aumento di disponibilità e sia di difesa delle risorse in sfruttamento; problema complesso i cui termini vanno dal condizionamento dell'espansione industriale alla diretta minaccia per le possibilità di sviluppo, se non di vita, di intere collettività.

In Italia, al contrario di quanto avviene in altre nazioni, non esiste un organismo tecnico-scientifico, nel campo geologico, adeguato alle esigenze nazionali. Non sembra inutile, a tale proposito, fornire qualche sommario dato su alcuni paesi esteri (scelti fra quelli a sviluppo più elevato del nostro e fra quelli meno sviluppati) dove, da tempo, la conoscenza dell'ambiente e delle risorse naturali è giustamente posta alla base di ogni piano di sviluppo ed è considerata quale presupposto necessario ed indispensabile per opportune norme legislative.

Nel campo geologico i ricercatori dei Servizi di Stato sono: in Inghilterra 213, negli USA (solo Servizio Federale) 1940, nel Canada 210, in Spagna 95, nel Ghana 86; per quanto riguarda gli Stati dell'Est europeo, basta considerare che in Ungheria il solo Ente che si occupa delle risorse idriche impiega ben 800 persone.

Il Servizio geologico d'Italia, dipendente dal Ministero industria, commercio ed artigianato, fu fondato nel 1867. Nei primi decenni della sua attività si impose al rispetto non solo sul piano nazionale ma anche europeo. Nei periodi successivi, il Servizio ha subito poche e modeste modifiche, rimanendo pressoché ignorato e chiuso nell'angusto ruolo di un Ministero — quello dell'industria — che poteva avvalersi solamente in misura ridotta delle sue specifiche competenze.

L'attuale organico infatti è di soli 33 posti, non sufficienti neanche a coprire il fabbisogno relativo all'unico compito svolto, quello del rilevamento geologico del territorio nazionale. La prima edizione della carta geologica, iniziata nei lontani anni della sua costituzione, non è ancora terminata stante l'esiguità del personale e dei fondi annualmente stanziati, e si è dovuto ricorrere, per accelerarne il completamento e l'aggiornamento, in collaborazione con gli istituti universitari, ad una legge (n. 15 del 3 gennaio 1960) che autorizzava una spesa straordinaria di 2500 milioni, da ripartire in dieci anni, e prevedeva l'assunzione di personale a contratto temporaneo.

Fra gli altri compiti istitutivi il più importante è quello che riguarda la consulenza alla pubblica amministrazione. Fino a pochi anni orsono tale compito era eseguito sporadicamente e saltuariamente. Negli ultimi tempi il Ministero dei lavori pubblici, i Magistrati, gli Ispettorati a prescindere da altri Enti, hanno sollecitato in modo sempre più pressante l'intervento del Servizio, inoltrando migliaia di richieste. Non vi è bisogno di sottolineare le vaste esigenze di indagini e rilevamenti che pongono in modo assillante le province, i comuni, le Regioni a statuto speciale. Ci risulta che a coprire tale fabbisogno sono preposti, in modo continuativo, solo quattro funzionari, non affiancati dalle necessarie attrezzature (laboratori e gabinetti di analisi).

L'assoluta inadeguatezza dei quadri, delle strutture e degli stessi ambienti di lavoro, è facilmente rilevabile anche con una sola visita alla sede degli uffici. Tutto questo si verifica mentre centinaia di laureati, di periti, di studiosi di geologia non sono utilizzati e molti di essi costretti perfino a dedicarsi ad occupazioni che nulla hanno a che vedere con la geologia pur di garantirsi un minimo per vivere.

Per avviare una soluzione organica dei gravi problemi sopra indicati, è necessario rivedere radicalmente l'attuale struttura del Servizio geologico, attualmente sottoposto al controllo della Direzione generale delle miniere e quindi ispirato a un criterio meramente set-

toriale senza nessuna prospettiva di un nuovo sviluppo.

La presente proposta di legge è stata quindi formulata tenendo conto innanzitutto di questa considerazione essenziale: la necessità di creare un ente dello Stato svincolato da dipendenze settoriali e corporative, forza propulsiva dell'intervento pubblico nel campo della ricerca applicata, nell'aggiornamento e nella attività, atto a sopperire alle esigenze di tutti i rami della pubblica amministrazione in essa compresa gli enti locali, le regioni a statuto speciale e quelle ordinarie che debbono essere istituite.

Perciò si propone la trasformazione del Servizio geologico nell'Istituto geologico nazionale direttamente alle dipendenze del Ministro della ricerca scientifica avente compiti, struttura, personale e dotazione di mezzi tecnici e finanziari in modo da poter svolgere una approfondita opera di ricerca scientifica, premessa indispensabile della fase applicativa ed un'efficace opera di consulenza e di interventi (Articolo 1).

Per quanto riguarda i compiti si ritiene opportuno, pur conservando quelli esistenti, di fissarne di nuovi imposti dallo sviluppo scientifico delle tecniche applicate e dalle esigenze di uno Stato moderno. Fra questi si citano gli studi per il rilevamento e la pubblicazione di carte applicative (carta delle frane, carta geoidrologica, carta geomineraria) da completare in un periodo di tempo adeguato, le quali pur non comportando spese eccessivamente onerose, potranno essere utili per molteplici usi a carattere pratico. Circa il completamento della carta geologica nazionale si intende che restano valide le disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1960, n. 15, nel senso che l'Istituto geologico di nuova costituzione ne assorbirà i compiti e le attribuzioni. È ovvio che il potenziamento dei mezzi assicurerà l'esito dei lavori nei tempi previsti.

Nella strutturazione dell'ente si ha di mira la necessità di conciliare i principi di una oculata economia con le esigenze di un istituto moderno e funzionale e al tempo stesso di coordinarne l'attività a fondamentali organi decentrati dell'amministrazione statale e alla articolazione democratica dello Stato nei limiti imposti anche dalla configurazione tecnica e scientifica che i problemi geologici impongono di affrontare in modo organico. Si introduce così il principio del decentramento dell'Istituto, creando otto sedi periferiche che debbono costituire i centri di consulenza per i provveditori alle opere pubbliche, il Magistrato

per il Po, il Magistrato alle acque, per i compartimenti dell'ANAS, per le Regioni, le Province e i Comuni; questi centri debbono funzionare come basi di lavoro per gli studi sistematici del territorio nazionale. Per rafforzare il necessario coordinamento in sede di ricerche, di accertamenti e di pareri dell'Istituto geologico nazionale con gli organi periferici del Ministero ai lavori pubblici, si propone che almeno un geologo venga chiamato a far parte stabilmente di ciascun Comitato tecnico amministrativo che agisce presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche (articoli 4 e 5).

Per la esecuzione di particolari indagini studi e rilevazioni, l'Istituto geologico nazionale può avvalersi della consulenza delle Facoltà e degli Istituti universitari, delle Sezioni del Consiglio delle ricerche e del Comitato per l'energia nucleare, nonché di centri di studio e di ricerca che abbiano un carattere pubblico (articolo 3).

Per quanto attiene all'inquadramento si ritiene giusto proporre ruoli con una dotazione organica complessiva di 379 unità, nei quali per ovvi motivi, la parte preponderante è data dai ricercatori e dal personale di concetto. La formazione dei nuovi quadri, per il salto quantitativo e qualitativo che si compie rispetto all'attuale servizio geologico esige un pro-

gramma quadriennale di sviluppo dell'Istituto, in modo da poter selezionare il personale, con successivi concorsi, attraverso il numero più ampio di concorrenti e con le prescrizioni vigenti; sono previste inoltre facilitazioni per l'avanzamento dei quadri già esistenti al fine di ottenere la necessaria armonicità ed organicità nella gerarchia dei futuri quadri, utilizzando in pieno gli elementi già pratici e dotati di esperienza (articoli 6, 7 e 8).

Da questa impostazione e cioè dall'attuazione graduale di un programma di sviluppo e nella formazione dei quadri e nella costituzione delle attrezzature dell'Istituto nasce il diverso importo delle spese indicato nell'articolo 10 per i relativi esercizi finanziari a partire dal 1967 e fino al 1970. Spesa che a tale anno non supererà il miliardo, entità veramente esigua ma di fondamentale importanza per l'interesse pubblico. Nella proposta di legge infine si è introdotta una norma, già da tempo in atto nella legislazione francese con la quale si prescrive che debbono essere denunciati all'Istituto geologico nazionale i sondaggi superiori ad una certa profondità e ciò non soltanto per ragioni di sicurezza, ma per consentire l'allestimento di un archivio di dati geologici che finora vanno sistematicamente perduti, indispensabile all'attività dell'Istituto e della ricerca (articolo 9).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Servizio geologico della Direzione generale miniere del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, assume la denominazione di Istituto geologico nazionale.

Esso è posto alla diretta dipendenza del Ministro per la ricerca scientifica e ne è a capo un Direttore superiore.

ART. 2.

I compiti dell'Istituto geologico nazionale vengono così stabiliti:

- 1) Rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della Carta geologica dell'Italia e compilazione delle relative memorie illustrative;
- 2) Studio paleontologico, mineralogico e litologico dei materiali raccolti e loro ordinamento in collezioni;

- 3) Controlli sui rilevamenti geologici in applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15;
- 4) Ricerche, studi ed accertamenti per le pubbliche amministrazioni;
- 5) Studi e ricerche di carattere geofisico;
- 6) Studio dei giacimenti minerali sotto l'aspetto geologico ed applicativo, rilevamento e pubblicazione della Carta geomineraria;
- 7) Studio sistematico delle acque sotterranee, rilevamento e pubblicazione della Carta geoidrologica;
- 8) Studio sistematico dei movimenti franosi, rilevamento e pubblicazione della Carta delle frane;
- 9) Studi geologici relativi alla difesa del suolo ed alla sistemazione dei bacini montani;
- 10) Studi geologici e geofisici interessanti la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi;
- 11) Raccolta e documentazione di dati aventi interesse geologico;
- 12) Pubblicazione annuale del Bollettino ed incremento della Biblioteca.

Le disposizioni e le attribuzioni contemplate dalla legge 3 gennaio 1960, n. 15, restano valide a tutti gli effetti; per il periodo ulteriore della loro applicazione sono trasferite all'Istituto geologico nazionale di cui alla presente legge.

ART. 3.

Le Amministrazioni statali, le Aziende dello Stato, l'ENEL, l'ENI, l'IRI, le Regioni, le Province, i Comuni e loro consorzi e Aziende, la Cassa per il Mezzogiorno richiedono l'assistenza dell'Istituto geologico nazionale per le necessità riguardanti l'adempimento dei propri compiti istituzionali, la difesa e la trasformazione del suolo, l'uso del sottosuolo, la pianificazione territoriale nonché le opere pubbliche e le costruzioni civili ed industriali di rilevante importanza.

Il parere vincolante dell'Istituto geologico nazionale o degli uffici decentrati di cui al successivo articolo 4, è obbligatorio quando si tratti di progetti e di esecuzione di opere riguardanti i serbatoi artificiali, la sistemazione di bacini montani, le opere idrauliche, idraulico-agrarie e idraulico forestali nelle zone di montagna e di collina, la costruzione di autostrade e gallerie, di posti e impianti idroviani e l'attuazione di complessi residenziali ed urbanistici di rilievo.

Per la esecuzione di indagini, studi e rilevazioni da compiere ai fini della presente legge, con particolare riguardo ad un programma di ricerche idrogeologiche e di studi applica-

tivi da estendere a tutti i bacini idrografici, l'Istituto si avvale della consulenza tecnico-scientifica delle Facoltà e degli Istituti universitari, del Comitato per le scienze geologiche e minerarie del Consiglio nazionale delle ricerche, del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) e di Accademie e centri di ricerca scientifica e di calcolo con elaboratori elettronici che siano Enti di diritto pubblico.

ART. 4.

L'Istituto geologico nazionale ha sede in Roma.

Dell'Istituto fanno parte:

- la direzione superiore;
- le direzioni dei singoli settori;
- i laboratori di petrografia, paleontologia, geotecnica e geofisica;
- il museo;
- la biblioteca.

L'Istituto geologico nazionale istituisce uffici decentrati con sedi nelle città di Milano, Parma, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Catanzaro, Cagliari e Palermo.

Gli Uffici decentrati di cui al comma precedente forniscono assistenza scientifica e tecnica ai rispettivi Provveditorati regionali alle opere pubbliche, al Magistrato del Po, al Magistrato alle acque, all'Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno, all'Ispettorato per il Tevere, per tutto quanto attiene ai compiti di cui alla presente legge.

Alla direzione degli uffici decentrati è preposto un funzionario con la qualifica di Ispettore generale o di Geologo capo.

ART. 5.

In ogni Comitato amministrativo dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche è chiamato a far parte un geologo dell'Istituto geologico nazionale designato dalla direzione superiore.

Qualora se ne ravvisi la necessità il geologo designato a far parte del Comitato tecnico amministrativo di cui al precedente comma, può essere permanentemente distaccato presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'attuazione di compiti contemplati dalla presente legge salvo che nelle sedi ove sono istituiti gli Uffici decentrati di cui al precedente articolo.

ART. 6.

Per i compiti e le funzioni dell'Istituto geologico nazionale di cui alla presente legge

sono istituiti i ruoli con una dotazione organica complessiva di 379 unità, distinti come dall'allegata tabella.

Detto personale assume lo stato giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

ART. 7.

Il Direttore superiore di cui all'articolo 1, viene nominato mediante concorso limitato a Ispettori generali e a Geologi capi di cui alla tabella allegata. Nella prima applicazione della presente legge viene nominato Direttore superiore il direttore del Servizio geologico.

La nomina del personale della carriera direttiva di cui alla tabella allegata ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami fra i laureati in scienze geologiche, ingegneria mineraria e scienze fisiche e matematiche.

La nomina del personale della carriera di concetto del ruolo tecnico ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami fra gli aventi diploma di geometra, perito tecnico, perito minerario, perito industriale, maturità del liceo artistico o titoli equipollenti.

Per la nomina del personale del ruolo amministrativo, delle carriere ausiliarie e dei salariati si applicano le norme e le disposizioni vigenti per l'assunzione del personale da parte delle Amministrazioni dello Stato.

ART. 8.

Il personale del Servizio geologico è trasferito alle dipendenze dell'Istituto geologico nazionale con le relative qualifiche.

Il periodo di permanenza nelle attuali qualifiche per il personale di cui al precedente comma viene ridotto alla metà.

Per il personale dipendente dall'Istituto geologico nazionale è incompatibile lo svolgimento di attività professionali private o pubbliche.

ART. 9.

Chiunque, per qualsiasi motivo, esegua perforazioni o scavi di profondità superiore ai venti metri, dovrà darne comunicazione all'Istituto geologico nazionale, mediante lettera raccomandata.

La divulgazione di tale norma è affidata ai Comuni e agli Uffici del Genio civile.

I contravventori all'obbligo stabilito dal primo comma sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

ART. 10.

Alle spese di finanziamento dell'Istituto geologico nazionale secondo quanto stabilito dalla presente legge si provvede con la spesa:

- di lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1967;
- di lire 550.000.000 per l'esercizio finanziario 1968;
- di lire 850.000.000 per l'esercizio finanziario 1969;
- di lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1970.

ART. 11.

All'onere di lire 300.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si farà fronte:

per lire 150.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto alla rubrica 8 miniere, dello stato di previsione del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato per l'anno finanziario 1967 da iscriversi in apposita voce dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

per lire 150.000.000 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione sulla spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967 riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno dopo l'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro il termine di 180 giorni il Ministro per la Ricerca scientifica è tenuto ad emanare il relativo regolamento.

TABELLA ALLEGATA

RUOLI DELL'ISTITUTO GEOLOGICO NAZIONALE

	Coefficienti	N. di posti
RUOLO TECNICO.		
<i>Carriera direttiva:</i>		
Direttore superiore	900	1
Ispettori generali	670	9
Geologi capi	500	30
Geologi superiori	402	60
Geologi principali, geologi e vice geologi	325 271 229	100
		200
<i>Carriera di concetto:</i>		
Periti capi	500	2
Periti superiori	402	12
Periti principali	325	20
Periti, periti aggiunti e vice periti	271 229 202	22
		66
<i>Carriera ausiliaria:</i>		
Agenti tecnici preparatori capi	173	4
Agenti tecnici preparatori	159	16
		20
RUOLO AMMINISTRATIVO.		
<i>Carriera di concetto:</i>		
Segretario capo	500	1
Segretari superiori	402	6
Primi segretari	325	8
Segretari, segretari aggiunti, vice segretari	271 229 202	12
		27
<i>Carriera esecutiva:</i>		
Assistenti capi	271	5
Primi assistenti	229	8
Assistenti, assistenti aggiunti, vice assistenti	202 180 157	20
		33
<i>Carriera ausiliaria:</i>		
Commessi	173	5
Uscieri capi, uscieri, inservienti	159 151 142	20
		25
SALARIATI.		
Capi operai	193	2
Meccanici specializzati	167	10
Operai comuni	151	2
		14